

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI RILASCIO ED UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO SPECIALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

PREMESSE - RIFERIMENTI NORMATIVI

- Edizione Novembre 2019 -

Il presente Regolamento è redatto in ottemperanza delle norme di seguito elencate:

- artt. 4, 28 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni;
- artt. 354 e 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modificazioni;
- artt. 38, 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- artt. 10, 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
- art. 33 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (modifica la tabella di cui all'allegato B del DPR 642/72-atti esenti dall'imposta di bollo);
- art.74 del D.lgs. 20 giugno 2003, n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

CAPO I - IL CONTRASSEGNO PER SOGGETTI CON DISABILITÀ

ARTICOLO 1

OGGETTO

Il contrassegno per soggetti con disabilità è la speciale autorizzazione rilasciata a coloro che abbiano capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ai non vedenti ed ai grandi invalidi di guerra e consente con le modalità ed i limiti indicati nei successivi articoli:

- A. l'accesso, circolazione e fermata nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane;
 - B. "l'esonero dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta".
 - C. l'assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta riservato, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità.
 - D. - la sosta del veicolo in area soggetta a divieto di sosta, per le sole operazioni di salita e discesa del disabile sempre che non comporti il blocco del traffico;
- Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha validità su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 2

CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO

Le caratteristiche del contrassegno sono stabilite, per tutto il territorio nazionale, dal regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada.

ARTICOLO 3

MODALITÀ' DI RILASCIO

Coloro i quali abbiano subito un infortunio che limiti per un tempo determinato la propria capacità di deambulazione e coloro i quali per altre gravi cause patologiche abbiano capacità di deambulazione sensibilmente ridotte, possono ottenere, dietro presentazione di apposita domanda, tale contrassegno speciale avente durata limitata. La domanda deve essere corredata da un apposito certificato medico legale rilasciato dalla ASL di competenza dal quale risulti espressamente il tipo di invalidità di cui il soggetto è affetto, la presumibile durata dell'infortunio o della cause patologiche ed i riflessi sulle capacità di deambulazione. Qualora la certificazione medico legale non riporti il tipo di invalidità, la presumibile durata dell'infortunio o delle cause patologiche ed i riflessi sulle capacità di deambulazione o quando tale circostanze non siano desumibili dal verbale della commissione invalidi Civili, l'ufficio preposto può rifiutare il rilascio del contrassegno.

Quando dal verbale rilasciato dalla Commissione Invalidi Civili di 1^a e 2^a istanza risulti che la Persona sia stata riconosciuta invalida civile con indennità di accompagnamento per impossibilità

di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (codice 05) o sia stata riconosciuta cieca con residuo (codice 08) o cieca assoluta (codice 09) può essere omessa nella domanda di concessione di contrassegno la certificazione del medico legale.

Nella ipotesi in cui l'ufficio preposto al rilascio del contrassegno dovesse riscontrare divergenze tra quanto riportato nel certificato del medico legale ed il verbale della commissione di invalidi civili, è tenuto a verificare, anche de visu la condizione di deambulazione sensibilmente ridotta, richiedendo anche la visita ai sensi della legge 104/1992.

ARTICOLO 4

All'atto del rilascio, l'Ufficio Politiche e Solidarietà Sociali, comunicherà all'Ufficio Anagrafe le generalità del titolare del contrassegno al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per la fruizione del servizio e comunicarne tempestivamente le eventuali modifiche dello stato esistenziale del beneficiario.

ARTICOLO 5 VALIDITÀ'

L'autorizzazione ha validità cinque anni dalla data del rilascio. Il rinnovo avviene, quando trattasi di limitazione permanente della capacità di deambulazione, a seguito di istanza dell'interessato alla quale viene allegato, oltre al certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio originario, anche copia del verbale della Commissione Medica (codice 5-8 e 9) e del Medico Legale dell'ASL.

Nei casi di invalidità temporanea in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità previste all'art.3. In tal caso la certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di invalidità. Per le persone con invalidità stabilizzata e non reversibile, il contrassegno speciale deve avere validità illimitata, con verifica d'ufficio annuale dell'esistenza in vita dell'utente.

In caso di decesso del titolare, gli eredi dovranno restituire il contrassegno entro 30 giorni dalla data del decesso stesso.

CAPO II - MODALITÀ E LIMITI DI UTILIZZO

ARTICOLO 6 MODALITÀ' DI UTILIZZO

Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile e per intero in originale sulla parte anteriore del veicolo condotto dal soggetto con disabilità ovvero condotto da altro soggetto per il trasporto del medesimo.

Il contrassegno è un documento strettamente personale e viene rilasciato a titolo gratuito fatto salvo i casi di richiesta duplicati per furto o smarrimento. Dovrà essere conservato diligentemente e sostituito gratuitamente dalla Amministrazione solo in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, previa riconsegna del vecchio originale.

In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla autorità di pubblica sicurezza, indicando il numero di autorizzazione e generalità del disabile.

Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice con allegata copia della denuncia con indicato il numero contrassegno avuto, ricevuta del versamento di € 10,00 (10 euro) intestato al Comune di Mesagne da effettuarsi presso l'ufficio Economato con causale: "Oneri e spese amministrative per rilascio duplicato contrassegno Parcheggio Disabili".

Il contrassegno speciale può dirsi correttamente utilizzato solo in presenza del disabile munito di un documento di riconoscimento valido. E' vietato esporre il contrassegno in assenza del disabile sul veicolo. L'utilizzazione del contrassegno da parte di persone non aventi diritto, qualora il veicolo non risulti al diretto servizio della persona invalida, comporta il ritiro del contrassegno e la revoca dell'autorizzazione. Il contrassegno non può in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato pena l'applicazione delle sanzioni penali.

L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del disabile titolare. Ai titolari di contrassegno è fatto divieto di:

- sostare nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di contrassegno;

- sostare negli spazi di fermata degli autobus;
- sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi;
- sostare in corrispondenza dei passi carrai e delle intersezioni stradali;
- sostare in zona ove vige il divieto di fermata oppure di sosta con rimozione
- sostare in seconda fila.

Ogni altra modalità di utilizzo diversa da quella di cui al precedente capoverso è sanzionata ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, fatte salve le deroghe esplicitamente descritte nei successivi articoli.

ARTICOLO 7 ACCESSO NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

L'autorizzazione consente l'accesso e la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

Nel caso di prelievo e/o trasporto del titolare dell'autorizzazione all'interno della zona a traffico limitato, è possibile circolare senza disabili a bordo dell'autovettura dandone comunicazione preventiva all'ufficio preposto ai controlli.

Non è consentita la contemporanea presenza nella Z.T.L. di veicoli che fanno riferimento alla medesima autorizzazione salvo che il titolare dell'autorizzazione abbia la residenza all'interno della medesima Z.T.L.

ARTICOLO 8 SOSTA GRATUITA NELLE ZONE TARIFFATE E NEI PARCHEGGI CON STRISCE BLU

1. Ai titolari dell'autorizzazione viene comunque riservato, nell'ambito di parcheggi o delle attrezzature della sosta muniti di dispositivi di controllo di durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, almeno un posto auto ogni 50 o frazione di 50 disponibili.
2. I veicoli a servizio delle persone invalide che espongono il contrassegno invalidi, in originale, nella parte anteriore del veicolo, possono sostare gratuitamente nei parcheggi a pagamento se gli stalli (gialli) a loro riservati risultino occupati.

ARTICOLO 9 ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI UNO SPAZIO DI SOSTA PERSONALIZZATO

Nel centro cittadino, interessato da alta densità di traffico, il Sindaco, visto quanto disposto dagli articoli di cui sopra, concede parcheggi riservati personalizzati² dietro specifica e motivata richiesta da parte di disabili che siano in possesso del contrassegno speciale, titolari di patenti B speciale e di autovetture adattate e che in aggiunta alla già acclarata sensibile riduzione della capacità di deambulazione, versino in particolari "condizioni di invalidità" per specifiche patologie. Le concessioni relative ai predetti stalli di sosta gratuita sono rilasciate esclusivamente in prossimità dell'abitazione del disabile o presso il posto di lavoro o di studio.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, la concessione di uno spazio di sosta personalizzato, previa richiesta da parte dei parenti o tutori, può essere prevista a favore di tutti i soggetti che abbiano gravi limitazioni di deambulazione ai sensi dell'art 3 commi 3 e 4 legge 104/92, ferme restando le altre condizioni previste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 10 ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO SOSTA A TEMPO DETERMINATO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nelle aree non tariffate, di istituire posti a tempo determinato riservati ai possessori del contrassegno, in prossimità di attività commerciali, uffici pubblici, istituti scolastici, gabinetti fisioterapici, studi medici, farmacie e associazioni di riferimento frequentate da persone con disabilità.

ARTICOLO 11

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, viene stabilito che l'ufficio preposto al rilascio dei contrassegni è l'Ufficio Handicap, che dovrà provvedere alla creazione di un'apposita banca dati integrata tramite la quale le Autorità di vigilanza potranno consultare in tempo reale l'archivio degli aventi diritto (contrassegno e spazio di sosta personalizzato), che sarà aggiornato costantemente in caso di decesso o di cambio di residenza del titolare o per intervenuta perdita dei requisiti.

Gli stalli personalizzati per i disabili esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento vengono fatti salvi a condizione che rispondano ai requisiti previsti dal comma 1 dell'art.8. Resta ferma la facoltà insindacabile dell'Amministrazione Comunale di sopprimere quelli non più rispondenti alle condizioni previste dal presente regolamento.

Tutte le autorizzazioni o concessioni non conformi al presente regolamento sono revocate di diritto.

CAPO III - SISTEMA SANZIONATORIO

ARTICOLO 12

SANZIONI

Fermi restando comportamenti che riconducano ad ipotesi di reato e fatte salve le sanzioni pecuniarie relative a fattispecie previste dai commi 4 e 5 dell'art. 188 del nuovo codice della strada, ovvero in altre disposizioni di legge, ogni altra violazione del presente Regolamento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nella misura minima di Euro 50,00 nella misura massima di Euro 300,00 e nella misura ridotta di Euro 100,00.

Non sono in nessun caso soggetti a rimozione, né al blocco ruote, i veicoli che espongono il contrassegno in originale a meno che ciò non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione.

ARTICOLO 13

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento approvato dal consiglio comunale con deliberazione n.68 del 29 novembre 2011 ed entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale è incaricato, quale Responsabile del Procedimento, unitamente all'ufficio Politiche e Solidarietà Sociali, a predisporre la relativa ordinanza sindacale per l'autorizzazione allo stallo personalizzato di sosta in favore delle persone disabili.